

# Statuto dell'associazione di volontariato

## *Aiuto per l'Autonomia odv*

ente del Terzo Settore

### **Articolo 1 - Costituzione**

1 E' costituita l'associazione di volontariato denominata "**AIUTO PER L'AUTONOMIA ODV**" (**organizzazione di volontariato**), che in seguito sarà denominata "associazione".

2 L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

3 I contenuti e la struttura dell' associazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell' associazione stessa.

4 La durata dell'associazione è illimitata.

5 L' associazione ha sede presso il Centro Sociale di Valtesse in via Biava 26 Bergamo. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre parti della città di Bergamo.

### **Articolo 2 - Scopi generali**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'azione diretta personale e gratuita dei propri soci; opera nei settori:

1.1. - -assistenza sociale e socio sanitaria,

1.2. - -promozione di solidarietà familiare e di forme di auto-mutuo-aiuto,

1.3. - -tutela dei diritti civili.

### **Articolo 3 - Finalità di interesse generale**

1. L'associazione, nel perseguire gli scopi di cui sopra, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

1.1. - interventi e servizi sociali ai sensi dell'Articolo 1 comma 1 e 2 della legge 328/2000 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016 e successive modificazioni.

2. Con una particolare attenzione agli anziani, l'associazione si propone di:

2.1 - contribuire a: attenuare l'isolamento delle persone, sostenere la loro autonomia, soddisfare i loro bisogni;

2.2 - promuovere progetti e servizi socio assistenziali, sociosanitari e di sostegno alla domiciliarità in un contesto di coesione sociale

3. Al fine di realizzare le proprie attività, svolte prevalentemente in favore di terzi, l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

#### **Articolo 4- Indirizzi di intervento e attività**

1 - L'associazione opera con preferenza nel territorio del Comune di Bergamo, col metodo della programmazione degli interventi e delle attività. L'associazione ricerca intese con le Istituzioni e le altre realtà del territorio per la realizzazione di attività socialmente utili. Tra i possibili interventi atti a perseguire le finalità di cui all' Articolo 3 individua in modo particolare le seguenti attività:

1.1 - trasporto con auto di persone che ne abbiano necessità, dal domicilio alla sede di servizi o attività socio-sanitarie in particolare per i residenti nel territorio a nord-est del comune di Bergamo;

1.2 - consegna a domicilio del pranzo alle persone che incontrano difficoltà nella preparazione autonoma dei pasti;

1.3 - sostegno alle persone in condizione di fragilità sociale, promozione di iniziative in difesa della salute, di prevenzione di condizioni patologiche;

1.4 - promozione e supporto di politiche di assistenza sociale con eventuale sviluppo e gestione di servizi alla persona, in stretta collaborazione con enti ed istituzioni del territorio;

2. Gli ambiti territoriali nei quali svolgere le differenti attività dell'associazione saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 5 – Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Articolo 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

#### **Articolo 6 – Raccolta fondi**

1. - L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Articolo 7 - Soci dell'associazione**

1 - Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori).

2 - Le adesioni all'associazione sono aperte a tutti i cittadini interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali e la cui richiesta sia accettata dal presidente (ordinari).

3 - Il Consiglio Direttivo può nominare "socio onorario" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell' associazione.

4 - Il Consiglio Direttivo stabilisce la prestazione di volontariato minima necessaria per mantenere la qualifica di socio. Di norma, ogni socio è volontario.

5 - A condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate, il Consiglio Direttivo può anche :

- accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata;

- accogliere l'adesione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro

6 - Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Il numero dei soci è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

#### 7 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

7.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

7.2 - La sua ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'associazione.

7.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

7.4. I soci cessano di partecipare all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni minime previste dal Consiglio Direttivo;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari; persistente violazione degli obblighi statuari.

7.5 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata all'interessato in modo motivato entro 15 giorni.

#### 8 - Diritti e doveri dei soci

8.1 Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Esso è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

8.2- I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e votare direttamente o per delega;
- decidere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; consultare i verbali dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'associazione e farne copia a proprie spese;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e di parola;
- proporre al Consiglio Direttivo modifiche organizzative e/o nuove attività compatibili con gli scopi sociali.

8.3- I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- svolgere la quantità minima di prestazioni di volontariato, ritenuta necessaria dal Consiglio

Direttivo per mantenere la qualifica di "socio";

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell' associazione.

9 - Le prestazioni fornite dai soci sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

10 - Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

11 - Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo svolto per l'associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

12 In caso di conflitto (rigetto dell'iscrizione, esclusione dall'associazione o altro):

12.1 - La persona interessata ha 30 giorni per chiedere che si pronunci il collegio dei mediatori nella prima convocazione utile.

12.2 - Il collegio dei mediatori delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

12.3. - La decisione del collegio dei mediatori è inappellabile.

## **Articolo 8 - Organi Sociali**

1.-. Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Mediatori

2. - I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Tuttavia, ad essi, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

3 - I componenti del collegio dei revisori dei conti possono percepire un compenso per la loro attività, se non sono volontari dell'associazione.

## **Articolo 9 - Assemblea dei soci**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Ogni Ente del terzo Settore, associato, ha a disposizione un voto.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

#### 7. COMPETENZE ASSEMBLEA ORDINARIA:

7.1 - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

7.2 - approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;

7.3 - eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

7.4 - nominare e revocare i componenti del collegio dei revisori dei conti ed eventualmente il collegio dei mediatori. Entrambi i collegi durano in carica per 3 anni;

7.5 - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

7.6 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;

7.7 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

7.8 - fissare annualmente l'ammontare del contributo associativo quale forma di partecipazione alla vita dell'associazione;

7.9 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

#### 8. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

8.1 - L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione

8.2 - la maggioranza del direttivo può convocare un'assemblea straordinaria per discutere situazioni non previste dagli strumenti di programmazione annuale o per eventi di carattere eccezionale

8.3 - Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

8.4 - In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci

#### 9 - CONVOCAZIONE, VALIDITA' E MODALITA' DI VOTO DELL'ASSEMBLEA

9.1 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

9.2 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

9.3 - L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta a ogni socio e affissione della comunicazione nella sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

9.4 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

9.5. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

9.6 - All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

9.7 - . I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.8 - I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9.9 - Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

## **Articolo 10 - Consiglio Direttivo**

1 - . Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2 - Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. - I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

4. - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci mediante un voto segreto espresso su una lista di persone che si sono candidate; esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. L'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo sarà comunicato al Registro Unico Nazionale nelle modalità previste dalla norma vigente.

5 - Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del consiglio direttivo cessino l'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dello stesso e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo comporta la decadenza dell'organo.

6- Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

7 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Al Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto e di parola, tutti i soci.

8 - Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 7 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta. In caso di urgenza motivata può essere convocato 2 giorni prima della data della riunione. La convocazione dovrà contenere, luogo, data, ora e ordine del giorno.

9 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi

componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **10 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

10.1 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che lo statuto o la legge attribuiscono all'assemblea;

10.2. - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

10.3. - sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;

10.4. - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

10.5. - determinare il livello minimo di prestazioni necessario per poter mantenere la qualifica di "socio";

10.6. - deliberare in merito all'esclusione dei soci;

10.7. - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

10.8. - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. Eventuali dipendenti, collaboratori o fornitori di servizi in qualsiasi forma retribuiti non possono aderire all'associazione e tanto meno far parte degli organi dirigenti;

10.9 - istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione al voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;

10.10. - nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;

10.11. - approvare le convenzioni tra l'associazione e gli Enti per l'eventuale gestione di servizi o di attività. Il Consiglio Direttivo può delegare al presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro;

10.12. - nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

10.13. - delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso.

#### **Articolo 11 - Presidente**

1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto per non più di 3 mandati consecutivi.

2. - Il Presidente:

2.1. - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

2.3. - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

2.4. - è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi

- titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- 2.5. - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- 2.6. - convoca e presiede le riunioni dell' Assemblea. del Consiglio Direttivo;
- 2.7. - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- 2.8. - Accetta le domande di iscrizione dei soci;
- 2.9. - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- 2.10. - in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Articolo 12 - Il segretario**

1. - Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

#### **Articolo 13 - Il collegio dei revisori dei conti**

- 1 - L'Assemblea nomina il collegio dei revisori dei conti, anche monocratico. I componenti del collegio dei revisori dei conti non possono far parte del consiglio direttivo.
2. - I componenti del collegio dei revisori dei conti, ai quali si applica l'Articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. In questo caso il possessore dei requisiti è il presidente del collegio dei revisori dei conti
3. - Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. - Il collegio dei revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal collegio. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. - I componenti del collegio dei revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. - Il collegio dei revisori dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto del comitato esecutivo; esso riferisce annualmente all'assemblea con una relazione scritta sulla sua attività di cui ai commi precedenti.
7. - L'assemblea può nominare un collegio dei revisori dei conti costituito fino ad un massimo di 3 componenti, scelti anche tra i non soci. I componenti del collegio eleggeranno al loro interno un presidente.

#### **Articolo 14 - Collegio dei Mediatori**

1. - Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato con composizione plurima, svolge anche la funzione di Collegio dei Mediatori. Nelle altre situazioni, i 3 componenti sono nominati dall'assemblea, tra i soci.
2. - Esso ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi giudicando ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

#### **Articolo 15 - Libri sociali**

1. - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro dei soci che coincide con quello dei volontari;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.
2. - I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. - I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. - Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

#### **Articolo 16 Risorse economiche**

1. - *Il patrimonio dell'Associazione è costituito:*
  - 1.1. - da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
  - 1.2. - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - 1.3. - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incrementare il patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
  - 1.4. - il fondo di dotazione patrimoniale indisponibile istituito dall'assemblea straordinaria
2. - *Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:*
  - a) quote sociali
  - b) contributi pubblici;
  - c) contributi privati;
  - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 Articolo 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 17 - Scritture contabili**

1. - Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'Articolo 13 e dall'Articolo 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 18 - Esercizio sociale**

1. - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. - Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

3. - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'Articolo 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. - La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. - Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'Articolo 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. - Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'Articolo 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. - Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. - La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

2. - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 20 - Assicurazione dei volontari**

1. - Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2.- L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Articolo 21 - Devoluzione del patrimonio**

1. - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore nominato dall'assemblea provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 22 - Norme di funzionamento**

1. - Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono chiederne copia personale.

#### **Articolo 23 - Disposizioni finali**

1. - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Bergamo 12 maggio 2022

Approvato all'unanimità, nessun astenuto.

il segretario

Paolo Arizzi



il presidente

Ivan Cortinovis



Agenzia delle entrate  
Ufficio territoriale Bergamo 2  
registrato 30/5/2022  
al n° 1018

AGENZIA DELLE ENTRATE  
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

2<sup>o</sup> SUBINNALE  
Il 30/05/2022  
al n. 1018 2022  
con Euro           

(A.D. ELENCO ST. INT.  
A. NEGATIVO E SOLI)



IL FUNZIONARIO  
(S. M. CAMERINO)

*[Signature]*  
(\*) Firmato dal Direttore Provinciale Michele Sorretta